

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 25 febbraio 2014

tra

Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
anche in rappresentanza delle società controllate
Gestore dei Mercati Energetici - S.p.A.
Acquirente Unico - S.p.A.
rappresentato da:

Bernardini, Scanzani, Raimondi

e

La Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)
composta da:

Birocchi, Curiale, D'Alterio, Di Curzio, Funari,
Maura, Pelli, Tiberi, Zolli.

Premesso che

- la materia della regolamentazione dell'orario di lavoro è disciplinata dall'art.26 del CCNL dei lavoratori addetti al settore elettrico datato 18 febbraio 2013;
- il citato articolo del CCNL rinvia agli accordi tra l'Azienda e le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) per la definizione dell'articolazione dell'orario giornaliero base e delle forme di flessibilità oraria in entrata e in uscita;
- l'orario di lavoro del personale non in turno del Gruppo GSE è regolato altresì dall'accordo sindacale del 22 aprile 1994, così come modificato dal successivo accordo datato 21 ottobre 2008;
- con accordo del 30 ottobre 2003 sono state previste forme di flessibilità dell'orario di lavoro per i dipendenti con bambini di età non superiore ai sei anni;
- con accordo del 22 aprile 2010 è stato modificato l'accordo del 30 ottobre 2003 che, rivisitando le forme personalizzate dell'orario di lavoro, ha esteso la flessibilità anche ai dipendenti con figli di età non superiore a quella prevista per la frequenza della scuola primaria.

GP
Me
BT
1

Considerato che

- l'azienda intende migliorare il grado di efficienza della propria organizzazione per rispondere efficacemente alle crescenti responsabilità istituzionali affidate e al contempo garantire un positivo rapporto con il proprio personale, in quanto importante fattore per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- sono già attualmente garantiti al personale dipendente una serie di facilitazioni volte a migliorare la qualità del sistema lavorativo e che l'Azienda ritiene opportuno individuare nuove agevolazioni che migliorino costantemente tale qualità;
- il GSE, anche in relazione al diminuire dell'età media aziendale e all'incremento dei lavoratori con figli, ritiene altresì opportuno garantire alla popolazione aziendale, compatibilmente con le esigenze lavorative, un orario flessibile volto a conciliare le esigenze personali e familiari con i tempi di lavoro;
- risulta necessario effettuare un riordino complessivo della normativa ad oggi vigente in materia di orario di lavoro.

~~Tanto~~ **premessi e considerati, le Parti convengono su quanto segue:**

1. Orario di lavoro "normale"

L'orario "normale" di lavoro, per i dipendenti non turnisti, è fissato in 38 ore settimanali ripartite su 5 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì. Pertanto, la durata massima dell'orario ordinario di lavoro giornaliero è pari a 7 ore e 36 minuti, dalle ore 8:00 alle ore 16:21, con un intervallo meridiano pari a 45 minuti.

2. Flessibilità ultragiornaliera.

Con il presente accordo è confermato un sistema di flessibilità a compensazione ultragiornaliera, rivolto alla generalità dei lavoratori senza distinzione di inquadramento, ad eccezione del personale al quale è riconosciuta l'attestazione della presenza con "timbratura unica".

- I dipendenti avranno quotidianamente la facoltà, fatte salve eventuali esigenze organizzative aziendali, di stabilire l'inizio e la fine del proprio orario ordinario di lavoro giornaliero nell'ambito delle seguenti fasce di flessibilità:
 - in ingresso dalle ore 7:45 alle ore 9:30;
 - in uscita dalle ore 16:06 alle ore 18:30.
- La rilevazione dell'orario di lavoro in entrata e in uscita è effettuata tramite il sistema di lettura dei badge posto sui tornelli aziendali.
- In relazione a ciò, i dipendenti, salva espressa richiesta da parte del diretto Responsabile, non possono accedere agli uffici prima delle ore 7:45, né possono rimanervi dopo le ore 18:30.
- L'intervallo meridiano di 45 minuti – usufruibile nella fascia oraria tra le 12:30 e le 14:30 – potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 minuti con l'utilizzo di una fascia di flessibilità pari a 15 minuti.

- L'adozione delle predette fasce di flessibilità comporterà eccedenze o carenze di prestazione ordinaria. Tali eccedenze e carenze andranno a sommarsi algebricamente in un contatore della flessibilità, il cui saldo negativo non potrà superare le 10 ore e il saldo positivo non potrà superare le 12 ore.
- Il superamento del suddetto limite negativo sarà considerato come mancata prestazione e dovrà essere giustificato con permessi retribuiti ex festività o riposi compensativi di cui all'art. 41 comma 2 del CCNL.
- Qualora il saldo positivo superi le 12 ore, tale eccedenza non potrà essere utilizzata per alcuna compensazione, né potrà essere retribuita.
- L'applicazione dell'orario flessibile viene sospesa nelle giornate in cui, ai sensi dell'art. 27, comma 9 del CCNL, è concessa la libertà nelle ore pomeridiane.

3. Assenze

Le assenze programmabili devono essere preventivamente comunicate al diretto Responsabile e da questo espressamente autorizzate.

Le assenze orarie che si collocano all'inizio della giornata (ingresso oltre le 9:30) decorrono dall'orario "normale" di ingresso (ore 8:00).

Le assenze orarie che si collocano al termine della giornata (uscita prima delle 16:06) si calcolano fino all'orario "normale" di uscita (ore 16:21).

La mancata giustificazione dell'assenza comporterà la relativa trattenuta sulla retribuzione e, qualora tale inadempienza fosse reiterata, l'Azienda valuterà - visto l'art. 24 del CCNL: "*Doveri del lavoratore*" - se procedere all'applicazione di quanto previsto dall'art. 25 "*Provvedimenti disciplinari*".

4. Permessi in conto flessibilità

E' prevista la possibilità di giustificare le assenze in ingresso, utilizzando il "*Permesso c/flessibilità in ingresso*" da imputare in conto flessibilità entro i seguenti limiti: 2 ore giornaliere e non più di 9 volte l'anno.

E' inoltre prevista la possibilità di giustificare assenze dovute ad esigenze personali, previa autorizzazione del diretto Responsabile, entro il limite delle 30 ore e 24 minuti annui, a condizione che il saldo della flessibilità sia positivo, utilizzando i seguenti permessi:

- *Permessi orari c/fless. esigenze personali* nel limite massimo di 3 ore e 48 minuti giornalieri, non abbinabili ad altre tipologie di permesso;
- *Permessi giornalieri c/fless. esigenze personali* nel limite massimo di due giorni l'anno, non abbinabili tra loro e ad altre tipologie di permessi.

Con riferimento alle giornate indicate all'art. 27 comma 9 del CCNL - (c.d. semifestività) in caso di assenza per l'intera giornata - sarà possibile giustificare l'assenza con permesso in conto flessibilità pari a ½ giornata, sempre che il saldo della flessibilità sia positivo, senza che questo incida sul suddetto limite.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with the number '3' next to them.

5. Prestazione di lavoro giornaliera minima

L'Azienda, a fronte di una prestazione di lavoro giornaliera inferiore a 3 ore e 48 minuti, non espressamente autorizzata dal diretto Responsabile, ha facoltà di considerare tale prestazione non congrua ai fini della attestazione della presenza del dipendente e richiedere, quindi, la giustificazione per l'intera giornata.

6. Prestazioni straordinarie

Sono considerate prestazioni straordinarie, così come disciplinate dall'art. 41 del CCNL, le prestazioni rese oltre l'orario "normale" di lavoro la cui durata sia pari o superiore a 30 minuti, sempre che espressamente richieste dal diretto Responsabile.

7. Part-time

Il Gruppo GSE, sempre nell'ottica di favorire l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, prenderà in considerazione le richieste di trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche per un periodo di durata minima pari a 3 mesi.

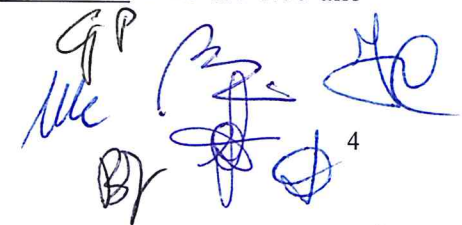
Al lavoratore che richieda la prestazione di lavoro a tempo parziale orizzontale potrà essere riconosciuta una flessibilità ultragiornaliera con le seguenti fasce di flessibilità oraria:

- 15 minuti in anticipo rispetto al normale orario di ingresso e di uscita;
- 30 minuti in posticipo rispetto al normale orario di ingresso e di uscita.

8. Orari di lavoro personalizzati

Conformemente a quanto previsto dall'art. 26 del CCNL - salvo la presenza di cause ostative legate ad esigenze organizzative aziendali - su richiesta formale del lavoratore, che effettui una prestazione di lavoro a tempo pieno e con figli di età non superiore a quella prevista per la frequenza della scuola primaria, potrà essere riconosciuta una diversa articolazione dell'orario individuale, fermo restando la durata settimanale di 38 ore, sulla base delle opzioni di seguito riportate.

- a) Il lavoratore che abbia la necessità di posticipare l'inizio della sua prestazione lavorativa giornaliera, rispetto all'orario valevole per la generalità del personale, può chiedere di fruire della articolazione dell'orario di lavoro come di seguito indicato:
 - orario "normale" di lavoro: dalle ore 8:30 alle ore 16:51, con intervallo meridiano pari a 45 minuti estensibile con flessibilità fino a 60 minuti;
 - flessibilità ultragiornaliera in ingresso: dalle ore 8:15 alle ore 10:00;
 - flessibilità ultragiornaliera in uscita: dalle ore 16:36 alle ore 18:36.
- b) Il lavoratore che abbia la necessità di anticipare l'uscita rispetto all'orario valevole per la generalità del personale, può chiedere di fruire della articolazione dell'orario di lavoro come di seguito indicato:
 - una prestazione lavorativa - per 4 giorni a settimana - pari a 7 ore e 6 minuti dalle ore 8:00 alle 15:51, con intervallo meridiano di 45 minuti;



4

- flessibilità ultragiornaliera in ingresso dalle ore 7:45 alle ore 8:30;
- flessibilità ultragiornaliera in uscita dalle ore 15:36 alle ore 16:21;
- una prestazione lavorativa - per 1 giorno della stessa settimana - pari a 9 ore e 36 minuti, dalle ore 8:00 alle ore 18:21, con intervallo meridiano di 45 minuti;
 - flessibilità ultragiornaliera in ingresso dalle ore 7:45 alle ore 8:30;
 - flessibilità ultragiornaliera in uscita dalle ore 18:06 alle ore 18:51.

Il suddetto giorno della settimana, nel quale sarà garantita la prestazione pari a 9 ore e 36 minuti, dovrà essere individuato, nel rispetto dell'esigenze organizzative dell'Unità e in accordo con il diretto Responsabile.

Potrà, inoltre, essere riconosciuta ai dipendenti che ne facciano espressa richiesta la facoltà di fruire di un intervallo meridiano di 30 minuti.

Pertanto, l'orario di lavoro applicato sarà il seguente:

- una prestazione lavorativa - per 4 giorni a settimana - pari a 7 ore e 6 minuti dalle ore 8:00 alle ore 15:36 con intervallo meridiano di 30 minuti;
 - flessibilità ultragiornaliera in entrata dalle ore 7:45 alle ore 8:30;
 - flessibilità ultragiornaliera in uscita dalle ore 15:21 alle ore 16:06;
- una prestazione lavorativa - per 1 giorno della stessa settimana - pari a 9 ore e 36 minuti, dalle ore 8:00 alle ore 18:06 con intervallo meridiano di 30 minuti;
 - flessibilità ultragiornaliera in entrata dalle ore 7:45 alle ore 8:30;
 - flessibilità ultragiornaliera in uscita dalle ore 17:51 alle ore 18:36.

Al fine di consentire al lavoratore di usufruire della diversa articolazione dell'orario di lavoro, secondo le suindicate opzioni si conviene quanto segue:

- la richiesta da parte del lavoratore dovrà essere presentata in forma scritta all'Unità Amministrazione del Personale e Relazioni Industriali del GSE, utilizzando l'apposita modulistica e potrà avere durata minima di 3 mesi e massima di 12 mesi;
- l'Unità Amministrazione del Personale e Relazioni Industriale del GSE, ai fini della verifica interna sui possibili impatti organizzativi, provvederà ad acquisire il parere del diretto Responsabile della risorsa;
- ai dipendenti che facciano richiesta di un orario individuale, secondo le opzioni di cui al precedente punto b), non sarà normalmente richiesto l'espletamento di prestazioni di lavoro straordinario.

La diversa articolazione dell'orario di lavoro, secondo una delle due opzioni indicate nel presente accordo, potrà essere riconosciuta esclusivamente fino al permanere delle condizioni necessarie per accedere all'orario di lavoro individuale. In particolare, l'Azienda si riserva la facoltà di revocare il suddetto orario di lavoro individuale nel caso in cui si verifichi e si riscontri - sentito il dipendente - il venir meno della necessità di fruire della diversa articolazione dell'orario di lavoro richiesta.

L'azienda, sempre al fine di favorire una maggiore conciliazione tra lavoro ed esigenze familiari, si impegna a prendere in considerazione richieste di orari personalizzati, presentati da dipendenti che, pur non avendo figli di età prevista per la frequenza della scuola primaria, hanno gravi e documentate esigenze familiari.

9. Validità

Il presente accordo ha validità per la generalità dei dipendenti, ad esclusione dei turnisti e semiturnisti in quanto i rispettivi orari di lavoro sono dettagliatamente regolamentati da specifici accordi sindacali ed entrerà in vigore a far data dal 1° aprile 2014.

Con la sottoscrizione del presente accordo di lavoro si intendono superati gli accordi sindacali del 22 aprile 1994, del 30 ottobre 2003, del 21 ottobre 2008 e del 22 aprile 2010 nelle parti in cui viene regolamentata la normativa in tema di permessi e orari di lavoro.

Le Parti si riservano, inoltre, di sottoporre a verifica la corretta applicazione della disciplina introdotta dal presente accordo in tema di permessi in conto flessibilità e orari di lavoro personalizzati.

Dichiarazioni a verbale

Le Parti concordano sull'opportunità di verificare – in via sperimentale e temporalmente definita – la praticabilità del telelavoro domiciliare.

Pertanto, in relazione alle caratteristiche delle attività affidate a determinate mansioni e al coincidente interesse e disponibilità dei dipendenti, si procederà con l'attivazione di alcune sperimentazioni nella sola capogruppo GSE, da avviare entro il primo semestre del 2014.

A valle di tale sperimentazione, le Parti si incontreranno per valutarne l'esito e, in caso positivo, per definire uno specifico accordo per la disciplina dell'istituto.

Letto, firmato e sottoscritto

Per il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

Per la Rappresentanza Sindacale Unitaria

